

Dlbo



Comune di Castel San Giorgio

Provincia di Salerno

Tel.081/5163270-71- Fax 081/952366

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Europa,56 – Castel San Giorgio (SA)



ORDINANZA N°81 DEL 18/05/2011

OGGETTO: Disciplina dei trattenimenti musicali effettuati presso esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

IL SINDACO

VISTA la domanda crescente da parte di titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di effettuare piccoli trattenimenti musicali e canori, in particolare karaoke, quali attività accessorie a quella principale di somministrazione svolta nei medesimi locali;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, pur riconoscendo l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consapevole che le stesse possono costituire causa di disturbo alla quiete pubblica, particolarmente nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare una nuova disciplina dei trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento atta a garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di svago e sano divertimento e la tutela della quiete e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO della concertazione avvenuta con gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'incontro promosso dall'Amministrazione Comunale in data 28/04/2011.

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il R.D. 18 Giugno 1931 n.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

VISTO l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONDIDERATO che l'art. 54, comma 3 del D.L.gs. n° 267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica, nel cui ambito è compreso l'esercizio delle azioni finalizzate alla tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana;

VISTA la propria Ordinanza n. 22 del 24/02/2011 avente ad oggetto la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari e le modalità di svolgimento di trattenimenti musicali, quale attività accessoria a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, e di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento:

1)ORARIO ATTIVITA' TRATTENIMENTI MUSICALI SVOLTA IN ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Nei locali al chiuso e nei locali e spazi all'aperto è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei seguenti orari :

- dal lunedì al venerdì fra le 20:00 e le 23:00;
- sabato, domenica e festivi fra le 20:00 e le 24:00

Non è consentito derogare a detti limiti di orario.

Nelle giornate di svolgimento di feste patronali ricorrenti e manifestazioni locali (sagre, concerti, etc.) l'orario è quello previsto per le giornate di sabato, domenica e festivi.

Nei locali e spazi all'aperto è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo limitatamente ai mesi estivi, **dal 1 Giugno al 30 Settembre**, nel rispetto dei limiti massimi e minimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico, e delle altre prescrizioni contenute nei successivi punti 2) e 5).

Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo alla quiete pubblica, divieti e limitazioni allo svolgimento di trattenimenti musicali all'aperto, nelle aree di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2)MODALITA' DI SVOLGIMENTO TRATTENIMENTI MUSICALI

I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intendono effettuare intrattenimenti musicali connessi allo svolgimento dell'attività all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione sono tenuti a richiedere al Comune le seguenti autorizzazioni distinte per tipologia di attività:

- **Piano Bar** effettuato mediante l'impiego di uno o al massimo due strumenti musicali: **Licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.**, rilasciata dal Funzionario Responsabile della Polizia Municipale;
- **Karaoke**, utilizzato alla stessa stregua di un Juke-box: Dichiarazione di Inizio Attività (oggi **S.C.I.A.**) ai sensi dell'art. 19 L.241/1990.
- **Karaoke**, installato in sale appositamente attrezzate e con la presenza di un animatore: **Licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. e di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.**, previo parere della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- **Apparecchi radio-televisivi**: **Licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.** solo quando si tratta di pay-tv con aumento delle consumazioni e **di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.**, in caso di pagamento di un biglietto di ingresso e di utilizzo di una sala appositamente attrezzata. Nei restanti casi non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tali richieste, redatte su carta semplice o appositi modelli prestampati, devono pervenire entro il termine perentorio di **7 giorni** antecedenti la data fissata per la loro effettuazione, a pena di irricevibilità. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I trattenimenti, sia all'interno che all'esterno del locale, anche se a carattere occasionale, potranno essere autorizzati solo a condizione che il titolare abbia presentato la documentazione di previsione dell'impatto acustico, con specifico riferimento a tale attività musicale, e la stessa sia stata approvata dall'ARPAC;

In considerazione delle esigenze di tutela della quiete pubblica in particolari zone del Comune, quali i centri storici e quelli ad alta densità abitativa, i trattenimenti si svolgeranno esclusivamente all'interno dei locali debitamente insonorizzati, previa presentazione di idonea documentazione come al comma precedente. In

tali aree, Il responsabile del rilascio della specifica autorizzazione di polizia amministrativa prescriverà, altresì, di norma e con le facoltà previste dall'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di P.S, il rispetto di limiti di orari e di frequenza.

Sono fatti salvi i requisiti di sicurezza richiesti in relazione alle caratteristiche dei trattenimenti e delle relative attrezzature.

Ai fini del contenimento dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed a tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana si richiede altresì che:

- a) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande debba svolgersi obbligatoriamente in presenza di apparecchi limitatori per contenere il livello sonoro dell'impianto di amplificazione ai sensi del D.P.C.M. n° 215/1999;
- b) i titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare obbligatoriamente presso l'ufficio competente documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico (analisi fonometrica in ambienti pubblici di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 15);
- c) debba provvedersi al pagamento del diritto d'autore in base alla L. 22 Aprile 1941 n.633 e successive modifiche e delle imposte erariali in base alla L. 26 Ottobre 1972 n.640 e successive modifiche (SIAE);
- d) il volume della musica debba essere contenuto in maniera tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, da non costituire richiamo per il pubblico e da non essere percepito all'esterno dell'esercizio;
- e) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande debba svolgersi in assenza di impianti di amplificazione sugli strumenti.
- f) gli impianti elettrici debbano essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (L.46/1990);

g) in nessun caso l'attività possa superare i limiti massimi e minimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico. In particolare devono essere rispettati i seguenti **limiti di emissione**, da qualsiasi fonte provengano:

-dalle ore 20 alle ore 23: 110 dB

-dalle ore 23 alle ore 24: 65 dB

Devono, altresì, essere rispettati i seguenti **limiti di immissione**:

-dalle ore 20 alle ore 23: 80 dB

-dalle ore 23 alle ore 24: 50 dB

L'esercente, unitamente alla richiesta di autorizzazione o alla S.C.I.A., dovrà produrre apposita documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

3) APPARECCHI RADIOFONICI, TELEVISIVI ED IMPIANTI DI RIPRODUZIONE SONORA E VISIVA

- a) deve provvedersi al pagamento del diritto d'autore in base alla L. 22 Aprile 1941 n.633 e successive modifiche (SIAE) e dell'abbonamento speciale RAI;
- b) il volume audio degli apparecchi in genere deve essere tenuto particolarmente basso e in ogni caso deve essere ridotto dopo le ore 23.00 in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- c) in ogni caso il suono di tali apparecchi non deve essere percepito all'esterno dell'esercizio, né deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- d) in occasione delle trasmissioni devono essere evitati gli affollamenti che possano rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- e) per la visione dei programmi televisivi, ad eccezione di quelli trasmessi dalla pay-tv come indicato dall'art.2 comma 2, non deve essere percepito alcun compenso, né attraverso il pagamento di un biglietto di ingresso, né attraverso la maggiorazione del prezzo delle consumazioni.

4) ORARI DEI FESTIVAL, CONCERTI E MANIFESTAZIONI VARIE E SALTUARIE ALL'APERTO

Nell'area urbana, nelle giornate di svolgimento di feste ricorrenti, festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto, l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad esse collegate deve svolgersi fra le **ore 20:00 e le 24:00**.

Il Sindaco di volta in volta, con specifica ordinanza, disciplinerà le modalità di svolgimento della manifestazione e l'orario delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ad essa correlata.

5) TUTELA DELLA QUIETE DEI CITTADINI E DELLA VIVIBILITÀ

Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a:

- provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine;

Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse:

Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica dell'orario comunicato dall'esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, particolarmente in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività di esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti od efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente dopo un sollecito scritto.

6) SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, ai sensi dell'art.17bis, 2° comma del R.D. 773/1931 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 516,00 a euro 3098,00**;

7) ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' altresì disposta la divulgazione tramite il sito internet ufficiale del Comune di Castel San Giorgio.

Copia della presente Ordinanza sarà consegnata a tutti gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti, e di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, i quali dovranno adeguarsi alle disposizioni in essa contenute e sarà trasmessa:

- all'Albo Pretorio del Comune per l'Affissione;
- all'Ufficio CED per la pubblicazione sul sito Internet
- alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio
- all'Associazione Commercianti di Castel San Giorgio
- alla Confesercenti di Castel San Giorgio

Si dispone inoltre di affiggere la presente ordinanza nei luoghi pubblici.

Gli organi di polizia preposti sono tenuti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Castel San Giorgio, li 18 Maggio 2011

Il Comandante della Polizia Locale
Cap. Vincenzo SANTANIELLO



IL SINDACO
Dott. Francesco LONGANELLA

L'Assessore Attività Produttive
Dott. Nobile SOGLIA